

Consorzio di Bonifica **PIANURA di FERRARA**

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28
Codice Fiscale 93076450381
Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402
E-mail: info@bonificaferrara.it



PROGETTO SISTEMA IRRIGUO VALLI GIRALDA-GAFFARO-FALCE

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Salvaguardia ambientale e riassetto irriguo del comprensorio

**Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo
delle valli Giralda, Gaffaro e Falce in Comune di Codigoro (FE)
1° e 2° LOTTO**

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO

SCHEMA DI CONTRATTO

Data:

Elaborato

2.1

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Fabrizio Brunetti)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Gianni Tebaldi)

.....

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

stinas

MICHELE FERGNANI, FABRIZIO BRUNETTI
PROGETTAZIONE INGEGNERIA CIVILE, IDRAULICA
NORMATIVA ANTINCENDIO
NORMATIVA SICUREZZA

VIA MASCHERAIO, 17
44121 FERRARA

TEL.: 0532.210796 - FAX: 0532.215210
C.F. / P. I.V.A. : 01115500389
E-Mail: f.brunetti@stinas.it

CUP:

Commessa: 13-1501-0005



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

prot. rep.

Ferrara, lì

* * *

Opere irrigue di competenza del

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Lavori di

.....

"PROGETTO"

Importo a base d'appalto: € al netto di IVA

Importo di contratto: € al netto di IVA

Impresa appaltatrice: con sede in

CUP: CIG:

(schema di) CONTRATTO D'APPALTO

* * *

Oggi, in Ferrara, presso gli Uffici Tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in Via Mentana 7, in assenza di testimoni ai quali i componenti hanno rinunciato essendovi i requisiti di legge, sono presenti:

➤ il Dott. Franco Dalle Vacche, nato a Venezia il 29 aprile 1956, che interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, codice fiscale 93076450381 (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "Consorzio");

➤, nato a il
....., che interviene nella sua qualità di

..... e Legale Rappresentante dell'Impresa
..... con sede legale in , Via
..... , codice fiscale e partita IVA
, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
..... al n. , R.E.A. n.
..... (soggetto contraente più avanti definito semplice-
mente "Impresa").

* * *

Premesse

Inquadramento generale dell'appalto - Finanziamento

.....
.....
.....

Oggetto e importo dell'appalto - Categorie dei lavori

.....
.....
.....

Procedimento di appalto - Aggiudicazione

.....
.....
.....

Atti preliminari alla stipulazione del contratto

La comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva è stata notificata ai
concorrenti con raccomandata a.r. prot. del
..... Il presente contratto viene stipulato decorsi almeno 35

giorni da tale data, come disposto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.

Si dà atto che l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva ed ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto ed ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti preliminari previsti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il Responsabile unico del procedimento e l'Impresa hanno concordemente dato atto, con verbale in data odierna, del sussistere delle condizioni che consentono l'immediato inizio dei lavori, con riferimento al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

* * *

Sommario

Sezione 1

OGGETTO, IMPORTO E ASSUNZIONE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	8
Art. 2. Importo dell'appalto - Prezzi di applicazione.....	8
Art. 3. Assunzione dell'appalto	10

Sezione 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 4. Ordinamento speciale e generale che disciplina l'appalto.....	10
Art. 5. Natura e forma del contratto	11
Art. 6. Domicilio del Consorzio e dell'Impresa ai fini del contratto.....	11
Art. 7. Composizione societaria dell'Impresa.....	12

Art. 8. Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Impresa.....	12
Art. 9. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Consorzio	13
Art. 10. Rappresentanti dell'Impresa ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto dell'Impresa.....	16

Sezione 3

TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA IN CANTIERE - SUBCONTRATTI - AVVALIMENTO

Art. 11. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva – DURC	21
Art. 12. Sicurezza in cantiere	24
Art. 13. Subappalti, cottimi ed altri subcontratti.....	24
<i>Generalità.....</i>	28
<i>Subcontratti suscettibili a previa autorizzazione.....</i>	32
<i>Subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione</i>	35
<i>Manifestazione preliminare dell'intenzione dell'Impresa di avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione</i>	36
Art. 14. Avvalimento (se del caso).....	37

Sezione 4

VARIANTI - ADDIZIONI - DIMINUZIONI - NUOVI PREZZI

Art. 15. Lavori in variante.....	37
Art. 16. Ordini di variante.....	40
Art. 17. Quinto d'obbligo - Equo compenso	40

Art. 18. Varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Impresa	41
Art. 19. Nuovi prezzi	42
Art. 20. Adeguamento delle misure di sicurezza alle varianti	42

Sezione 5

CONDUZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 21. Ordini di servizio.....	43
Art. 22. Condotta dell'Impresa in cantiere.....	44
Art. 23. Contabilità dei lavori	44
Art. 24. Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori	48

Sezione 6

TEMPI E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	48
Art. 26. Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori	49
<i>Cronoprogramma di progetto</i>	49
<i>Cronoprogramma ai fini di sicurezza.....</i>	50
<i>Programma esecutivo di dettaglio dell'Impresa</i>	51
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori.....	52
Art. 28. Consegna dei lavori	52
Art. 29. Sospensioni e riprese dei lavori.....	53
Art. 30. Proroghe.....	53
Art. 31. Ultimazione dei lavori.....	53
Art. 32. Manutenzione delle opere sino a collaudo	55
Art. 33. Facoltà d'uso dell'opera non collaudata.....	55

Sezione 7

DANNI - ASSICURAZIONI - GARANZIE

Art. 34. Danni causati da forza maggiore	56
Art. 35. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e R.C.T....	56
Art. 36. Cauzione definitiva.....	58
Art. 37. Fideiussione a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera	60

Sezione 8

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 38. Oneri a carico dell'Impresa compresi nei prezzi d'appalto	62
Art. 39. Determinazione dei corrispettivi	67
<i>Determinazione del corrispettivo per lavori a misura.....</i>	<i>67</i>
<i>Determinazione del corrispettivo per lavori a corpo</i>	<i>67</i>
<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>68</i>
<i>Eventuali interventi extracontrattuali in economia</i>	<i>69</i>
Art. 40. Penalità pecuniarie per ritardi	69
Art. 41. Premio di accelerazione.....	72
Art. 42. Anticipazione sul contratto.....	72
Art. 43. Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso.....	72
Art. 44. Cessione dei crediti	72
Art. 45. Pagamenti in acconto.....	73
Art. 46. Modalità e termini di pagamento	76
Art. 47. Interessi per ritardati pagamenti	77
Art. 48. Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP – CIG.....	77
Art. 49. Proprietà di oggetti trovati.....	78

Art. 50. Proprietà e gestione di materiali di risulta	78
---	----

Sezione 9

CONTO FINALE - COLLAUDO - LIQUIDAZIONE DEL SALDO

Art. 51. Conto finale	80
Art. 52. Atti successivi all'ultimazione dei lavori	80
Art. 53. Collaudo	81
Art. 54. Liquidazione della rata di saldo - Garanzia biennale dell'opera a seguito del collaudo.....	82

Sezione 10

CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 55. Contestazioni.....	83
Art. 56. Riserve dell'Impresa.....	84
Art. 57. Transazione	85
Art. 58. Accordo bonario	85
Art. 59. Arbitrato - Clausola compromissoria	85
Art. 60. Recesso dal contratto per volontà del Consorzio	87
Art. 61. Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa	87
Art. 62. Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto	88
Art. 63. Controversie giudiziali	88

Sezione 11

ALLEGATI AL CONTRATTO

Art. 64. Allegati al contratto.....	88
-------------------------------------	----

* * *

**Tutto ciò premesso,
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.**

* * *

Sezione 1

OGGETTO, IMPORTO E ASSUNZIONE DELL'APPALTO

Art. 1. - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori, le forniture e le prestazioni accessorie per

.....

.....

L'Impresa ha già dichiarato in sede di offerta e quest'oggi conferma di avere esaminato la documentazione di progetto, di avere effettuato il sopralluogo dell'area di cantiere, di aver preso conoscenza delle vie d'accesso e delle circostanze locali, generali e particolari, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, nonché di essere conseguentemente a perfetta conoscenza dell'oggetto dell'appalto.

L'Impresa dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità di mano d'opera, attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori e di ritenere l'opera eseguibile così come progettata, nella successione delle fasi esecutive di cui al programma esecutivo di dettaglio dei lavori elaborato dall'Impresa stessa.

Art. 2. - Importo dell'appalto - Prezzi di applicazione

L'importo contrattuale d'appalto ammonta ad € (diconsi

euro) al netto di IVA di legge, di cui € per lavori a corpo, € per lavori a misura ed € di oneri per la sicurezza.

Detto importo deriva dall'applicazione del ribasso del % offerto dall'Impresa, applicato all'importo a base d'appalto riferito ai lavori di €, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo d'appalto, fatti salvi gli oneri per la sicurezza, è stabilito in parte a corpo e in parte misura, come sopra specificato.

I singoli prezzi di applicazione, unitari per la parte di lavori a misura e a corpo la parte di lavori a corpo, sono quelli definiti per ciascun articolo nel computo metrico estimativo, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, al netto del suddetto ribasso del %, con arrotondamento al centesimo di euro.

L'importo d'appalto riferito ai lavori può subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera, nei limiti e alle condizioni di legge, come più avanti trattato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Impresa ha già dichiarato in sede di offerta e quest'oggi conferma di avere formulato l'offerta tenendo conto degli oneri diretti e indiretti che influiscono sull'esecuzione dei lavori, e di ritenere il corrispettivo d'appalto congruo e

sufficientemente remunerativi.

Art. 3. - Assunzione dell'appalto

L'Impresa col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Consorzio, come assume, l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile e del presente contratto.

* * *

Sezione 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 4. - Ordinamento speciale e generale che disciplina l'appalto

Costituiscono l'ordinamento di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in oggetto il presente contratto ed ogni suo allegato.

Oltre al pieno e incondizionato rispetto delle suddette prescrizioni speciali, l'Impresa è tenuta all'adempimento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato in materia di contratti pubblici di lavori, in quanto applicabili e compatibili con l'appalto in oggetto, in vigore alla data di pubblicazione del bando.

Eventuali diverse disposizioni che dovessero entrare in vigore successivamente alla suddetta data saranno applicabili qualora le norme stesse lo dispongano espressamente.

A titolo indicativo e non esaustivo, si rammenta che i principali provvedimenti di legge in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori cui fare riferimento, nei rispettivi testi come modificati e integrati ed attualmente vigenti, sono:

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010;

- il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., D.M. 145/2000, in quanto applicabile e non sostituito dal sopra citato D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro.

L'Impresa è inoltre tenuta al pieno rispetto di leggi, C.C.N.L., regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

Art. 5. - Natura e forma del contratto

Il contratto stipulato tra Consorzio e Impresa ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1655 del C.C., con il quale l'Impresa assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con autenticazione notarile delle firme, sottoposta a registrazione, a spese dell'Impresa.

Art. 6. - Domicilio del Consorzio e dell'Impresa ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 28.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte dell'Impresa al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia e nullità.

Gli uffici di direzione dei lavori si trovano presso gli uffici tecnici del Consorzio in Ferrara, Via Mentana, 7.

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Capitolato generale D.M. 145/2000, l'Impresa elegge il proprio

domicilio legale presso

Art. 7. - Composizione societaria dell'Impresa

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Impresa è tenuta a comunicare al Consorzio la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'Impresa deve inoltre segnalare al Consorzio eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto precedentemente comunicato, non appena queste intervengano.

Nel caso il soggetto appaltatore sia un consorzio, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa alle imprese consorziate che prenderanno parte ai lavori.

Nel caso il soggetto appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa a tutte le imprese componenti.

La suddetta comunicazione è dovuta anche da eventuali imprese consorziate-esecutrici o subcontraenti autorizzate o ausiliarie che prendano parte all'esecuzione dei lavori, fermo restando in tal caso che spetta comunque all'Impresa garantire tale adempimento nei confronti del Consorzio.

Ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha prodotto la suddetta comunicazione, acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 8. - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Impresa

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il

corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla natura giuridica dell'Impresa stesso, alla sua legale rappresentanza, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che fanno parte dell'Impresa e che hanno competenza sul contratto, alla sua sede legale, al suo domicilio agli effetti del contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, il nuovo soggetto subentrante nel contratto dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di qualificazione di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione in danno dello stesso.

Le variazioni che abbiano rilievo sul contratto devono essere notificate al Consorzio mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, a pena di inefficacia.

Art. 9. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Consorzio

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Impresa è esclusivamente il Presidente del Consorzio Dott. Franco Dalle Vacche, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile unico del procedimento nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Consorzio a norma dello Sta-

tuto.

In materia di direzione dei lavori per conto del Consorzio si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 147, 148, 149, 150 e 151 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio da un Ufficio di direzione dei lavori istituito dal Consorzio stesso, formato da un Direttore dei lavori, un Direttore operativo e un Ispettore di cantiere competenti per le opere civili, un Direttore operativo e un Ispettore di cantiere competenti per le opere elettromeccaniche, nonché da un addetto alla contabilità.

Al Direttore dei lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'ordinamento normativo in materia di esecuzione di lavori pubblici. Nello svolgimento del ruolo, il Direttore dei lavori è equiparabile ad un pubblico ufficiale.

In assenza del Direttore dei lavori, i suoi assistenti lo rappresentano e l'Impresa è pertanto tenuta ad osservarne le indicazioni e prescrizioni.

Il Direttore dei lavori ha facoltà di emanare i propri ordini nelle forme ritenute più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi assistenti. Nel caso in cui l'Impresa ritenga che un ordine, per sua natura, debba essere impartito per iscritto, deve farne specifica richiesta scritta al Direttore dei lavori.

I lavori, le forniture e le prestazioni in genere che non sono esattamente determinate in progetto, come anche le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, devono essere eseguite a stretto rigore degli ordini impartiti in ogni specifico caso dal Direttore dei lavori.

Qualora risulti che i lavori non sono stati eseguiti nei termini di contratto o in base ai suoi precisi ordini o secondo le comuni regole dell'arte, il Direttore dei lavori può ordinare all'Impresa di provvedere a sua cura e spese ad eliminare ogni irregolarità, salvo il riconoscimento al Consorzio degli eventuali danni subiti.

L'Impresa, fatto salvo il suo diritto di avanzare osservazioni e riserve nei modi previsti in contratto, non può in alcun caso rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali.

Per tutti i riscontri ritenuti opportuni, è facoltà del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti procedere alla identificazione delle persone presenti in cantiere ed allontanare immediatamente dallo stesso qualsiasi persona non autorizzata a presenziarvi.

E' facoltà del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti far allontanare immediatamente dal cantiere qualsiasi mezzo di trasporto, mezzo d'opera, attrezzatura, manufatto o materiale che sia di ingombro, che costituisca pericolo per l'incolumità delle persone, che possa danneggiare cose o che non sia comunque pertinente ed utile all'esecuzione dei lavori.

A fronte di motivate ed urgenti circostanze rese note all'Impresa, è inoltre nelle facoltà del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti di sospendere immediatamente qualsiasi attività in cantiere.

In materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Responsabile dei lavori sono attribuite al Responsabile unico del procedimento, mentre le funzioni di Coordinatore dell'esecuzione sono attribuite ad un

tecnico dipendente del Consorzio a ciò abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.L.gs. 81/2008.

In materia di sicurezza nei cantieri, fermi restando gli obblighi stabiliti in linea generale dal D.L.gs. 81/2008, con particolare riguardo all'art. 15, al Presidente del Consorzio, al Responsabile dei lavori e al Coordinatore dell'esecuzione spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite specificamente dagli artt. 90, 92 e 93 del D.L.gs. 81/2008.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Consorzio ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici dipendenti:

.....
.....

Art. 10. - Rappresentanti dell'Impresa ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto dell'Impresa

Il contratto, come anche ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari, è sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa da un suo Legale rappresentante o Procuratore, comunque dotato dall'Organo amministrativo dell'Impresa dei necessari poteri per rappresentarla ed impegnarla legalmente nei confronti del Consorzio.

Qualora sia un Procuratore ad agire in nome e per conto dell'Impresa, copia autentica della procura è allegata al contratto. La procura, generale o speciale, deve essere conferita per atto pubblico notarile e deve riportare un mandato di rappresentanza idoneo a conferire al Procuratore i necessari poteri per stipulare e/o eseguire il contratto, in base ai compiti specificamente assegnati dall'Impresa al Procuratore ai fini del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale D.M. 145/2000, all'atto della stipu-

lazione del contratto l'Impresa deve designare il Direttore di cantiere, al quale spetta la conduzione tecnico-esecutiva dei lavori d'appalto, che può coincidere o meno con il suddetto Legale rappresentante o Procuratore che stipula il contratto.

Qualora il Direttore di cantiere non coincida con il Legale rappresentante o Procuratore che stipula il contratto, l'Impresa può conferire l'incarico di Direttore di cantiere ad altro Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa, o ad un suo Direttore tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o ad un suo tecnico dipendente, o ad altro tecnico professionista esterno all'Impresa.

In ogni caso, il Direttore di cantiere deve possedere requisiti di moralità, qualificazione professionale, capacità tecnica, esperienza e formazione in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, idonei alla regolare e migliore esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Qualora il ruolo di Direttore di cantiere sia assunto da un Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa, è sufficiente che l'Impresa, all'atto della stipulazione del contratto, ne dia semplice comunicazione al Consorzio. In tal caso, tutti i compiti del Direttore di cantiere, come più avanti specificati, fanno integralmente carico alla persona designata dall'Impresa.

Diversamente, qualora l'incarico di Direttore di cantiere venga conferito o ad un Direttore tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o ad un tecnico dipendente, o ad altro tecnico professionista esterno all'Impresa, l'incarico deve essere conferito da un Legale rappresentante dell'Impresa mediante mandato scritto, firmato in calce per accettazione anche dal Direttore di cantiere, che l'Impresa deve produrre al Consorzio all'atto della stipulazione del contratto e che diviene parte integrante dello stesso. In caso di raggruppamento

temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito, il mandato deve essere sottoscritto da tutte le imprese componenti. In ogni caso, il mandato deve prevedere espressamente quali compiti l'Impresa affida al Direttore di cantiere, tra quelli appresso indicati dalla lettera a) alla lettera i), fermo restando che i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono propri del Direttore di cantiere e non sono esercitabili da altri, mentre i compiti di cui alle lettere g), h) ed i) sono assegnabili al Direttore di cantiere a discrezione dell'Impresa. Qualora l'Impresa non intenda assegnare tali ultimi citati compiti al Direttore di cantiere incaricato, essi restano nelle competenze del Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa che stipula il contratto, o ad altro Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa designato dalla stessa.

Il Direttore di cantiere:

- a) in generale, sovrintende ai lavori per conto dell'Impresa sotto i profili tecnico-esecutivo e della sicurezza in cantiere e, in particolare:
- b) organizza e coordina le attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dal Direttore dei lavori, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera e impartendo alle maestranze le necessarie istruzioni;
- c) ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvede o fa provvedere con congruo anticipo rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate;
- d) presenza assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Consorzio, tanto quanto è necessario alla migliore condu-

zione dei lavori;

- e) provvede in contraddittorio con il Direttore dei lavori alle misurazioni, ai controlli, ai rilievi e alle campionature che questo dispone, sottoscrivendo per conto dell'Impresa i libretti delle misure, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità più avanti indicati alla lettera i);
- f) fa osservare ed attuare i piani di sicurezza allegati al contratto (PSC elaborato dal Consorzio e POS dell'Impresa appaltatrice), sovrintendendo e coordinando, per quanto compete all'Impresa e stando alle indicazioni del Coordinatore dell'esecuzione, le attività di prevenzione degli infortuni e l'adozione delle misure cautelative di volta in volta idonee ai casi specifici, sia in relazione ai lavori eseguiti dall'Impresa, sia in relazione alle attività svolte dai subcontraenti; in particolare, con riguardo alle attività subaffidate, informa i subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti dei suddetti piani sicurezza allegati al contratto, se del caso fornendogliene copia, ed inoltre, a norma dell'art. 118, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, cura per conto dell'Impresa il coordinamento di tutti i subcontraenti operanti in cantiere, al fine di rendere i POS dei subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con i suddetti piani sicurezza allegati al contratto, restando responsabile del rispetto di tutti i piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre, eventualmente, qualora non coincida né con il Legale rappresentante

o Procuratore dell'Impresa che stipula il contratto, né con altro Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa designato dalla stessa, e se così disposto espressamente dall'Impresa nel mandato:

- g) verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
- h) riceve, verifica e valida, anche in relazione ai piani sicurezza allegati al contratto, i POS prodotti dai subcontraenti, prima di produrli al Coordinatore dell'esecuzione, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;
- i) sottoscrive in nome e per conto dell'Impresa gli altri atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza dell'Impresa, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, il conto finale, i verbali e certificati di collaudo tecnico, amministrativo e contabile, le riserve.

L'eventuale sostituzione del Direttore di cantiere per iniziativa dell'Impresa dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Impresa in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il Direttore dei lavori ha facoltà di esigere la sostituzione del Direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa.

Nello svolgimento delle sue mansioni, e conservando comunque la sua piena responsabilità, il Direttore di cantiere si avvale della collaborazione di Capi cantiere, ognuno dei quali competente nelle diverse specializzazioni dei lavori in appalto.

Ciascun Capo cantiere, sotto il coordinamento e la sovrintendenza del Direttore di cantiere, ha il compito di condurre sotto il profilo operativo quotidiano i lavori di sua competenza, potendo anche sostituire il Direttore di cantiere, se così disposto dallo stesso, nelle operazioni di misurazione, rilievo e constatazione effettuate in contraddittorio con i tecnici del Consorzio, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione della relativa documentazione contabile da parte del Direttore di cantiere.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici:

.....
.....

* * *

Sezione 3

TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA IN CANTIERE -

SUBCONTRATTI - AVVALIMENTO

Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC

In materia trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, l'art. 118, commi 4, 6 e 6-bis del D.Lgs. 163/2006, gli artt. 4, 5, 6, 123, comma 3, 148, comma 4, e 196 del D.P.R. 207/2010, l'art. 35, comma 28, e l'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5,

del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Impresa, anche artigiana, è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigenti, nel luogo ove si eseguono i lavori, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene l'Impresa. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e l'accordo di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione e al rispetto del contratto e dell'accordo predetti si obbliga anche l'Impresa eventualmente non aderente ad una associazione di categoria stipulante o che receda da essa.

Il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto:

- dall'Impresa;
- nel caso in cui il l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo, da tutte le imprese componenti;
- nel caso in cui il l'Impresa sia un consorzio di cooperative o di imprese artigiane o un consorzio stabile, dal consorzio e dall'impresa consorziata esecutrice;
- in caso di subcontratti autorizzati, anche dai subcontraenti autorizzati;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo, vi è responsabilità solidale tra le imprese che lo compongono. Qualora l'Impresa sia un consorzio di cooperative o di imprese artigiane o un consorzi stabile, risponde in solido con l'impresa consorziata esecutrice. L'Impresa risponde in solido con i subcontraenti autorizzati, nonché con l'impresa ausiliaria, per quanto da questi dovuto ai rispet-

tivi dipendenti.

L'Impresa e gli eventuali subcontraenti autorizzati, così come l'impresa consorziata esecutrice qualora l'Impresa sia un consorzio come sopra definito, devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS piani operativi di sicurezza. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Impresa, dei subcontraenti autorizzati, dell'impresa ausiliaria, e, in caso di consorzi, dell'impresa consorziata esecutrice, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, preliminarmente ad ogni pagamento effettuato a favore dell'Impresa e/o direttamente del subcontraente autorizzato.

La regolarità contributiva dei subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

In caso di irregolarità contributiva, il Consorzio sospende il pagamento e dà corso ad una istruttoria, in contraddittorio con l'Impresa e con gli Istituti creditori, tesa a chiarire e sanare le posizioni debitorie. Ad esito della suddetta istruttoria, qualora le posizioni debitorie siano state sanate, il pagamento viene corrisposto per intero. Diversamente, definita l'entità del debito, il pagamento viene corrisposto al netto di quest'ultimo.

Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantino crediti nei con-

fronti delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, come sopra indicate, possono rivalersi sui crediti dell'Impresa disponibili presso il Consorzio.

A norma dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto all'Impresa una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC che attestino la regolarità contributiva dell'Impresa, degli eventuali subcontraenti autorizzati, dell'eventuale impresa ausiliaria e, in caso di consorzi, dell'impresa consorziata esecutrice. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione definitiva sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal Direttore dei lavori e/o dai suoi assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento con fotografia.

Il Direttore dei lavori o il Coordinatore dell'esecuzione, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al Responsabile del procedimento per i provvedimenti del caso.

Art. 12. - Sicurezza in cantiere

In materia di sicurezza nei cantieri si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo agli artt. 118, commi 4 e 7, e 131 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 39 del D.P.R.

207/2010 e al Testo Unico in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008, ai quali si rimanda.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Pertanto, essendo prevista la compresenza di più imprese in cantiere, il Consorzio ha elaborato il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Impresa è tenuta ad attenersi.

Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici del presente appalto rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Impresa, il cui ammontare è specificato nell'importo dell'appalto.

Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa e il Coordinatore dell'esecuzione devono svolgere in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Impresa può proporre eventuali proposte integrative al PSC.

Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera,

ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate, sia nell'imminenza dell'entrata in cantiere di subcontraenti destinati ad eseguire parte dei lavori appaltati.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa appaltatrice deve produrre il POS (piano operativo di sicurezza) di sua competenza, di cui agli artt. 118, comma 7, e 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

Il PSC e il POS dell'Impresa appaltatrice, come perfezionati ed accettati dalle parti prima della sottoscrizione del contratto, sono allegati al contratto e formano parte integrante dello stesso.

La produzione del POS, se dovuto ai sensi di legge, spetta anche a qualunque altra impresa esecutrice, subcontraente od ausiliaria che prenda parte all'esecuzione dei lavori.

Con riguardo alle attività subaffidate, compete all'Impresa appaltatrice informare i subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti dei suddetti piani sicurezza allegati al contratto, se del caso fornendogliene copia, ed inoltre, a norma dell'art. 118, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, curare il coordinamento di tutti i subcontraenti operanti in cantiere, al fine di rendere i POS dei subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con i suddetti piani sicurezza allegati al contratto. Responsabile del rispetto di tutti i piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, per conto

dell'Impresa appaltatrice, è il Direttore di cantiere.

Inoltre, sempre con riguardo alle attività subaffidate, compete all'Impresa appaltatrice verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008, nonché ricevere, verificare e validare, anche in relazione ai piani sicurezza allegati al contratto, i POS prodotti dai subcontraenti, prima di produrli al Coordinatore dell'esecuzione, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

Il PSC è suscettibile di adeguamenti in corso d'opera, comportando anche eventuali scostamenti nell'entità degli oneri per la sicurezza, sia in conseguenza di varianti che incidano sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, sia, comunque, in ragione dell'adozione di misure di tutela originariamente non previste, ritenute necessarie od opportune dal Coordinatore dell'esecuzione, eventualmente anche su segnalazione del Direttore di cantiere per conto dell'Impresa, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti dal Coordinatore dell'esecuzione e dal Direttore di cantiere, oltre che, se del caso, dal subcontraente.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme prescritte, il Coordinatore dell'esecuzione ordina l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che possono essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Impresa non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Impresa, costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Impresa.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa e il Coordinatore dell'esecuzione hanno effettuato in cantiere la sopra accennata riunione di cooperazione e coordinamento e che l'Impresa ha regolarmente prodotto il POS.

Art. 13. - Subappalti, cottimi ed altri subcontratti

Generalità

Il ricorso a subappalti, cottimi ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi degli artt. 37, comma 11, e 118 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010, dell'art. 3 della Legge 136/2010, dell'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, dell'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, nonché secondo le indicazioni espresse in materia dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con particolare riferimento alla Determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003, e nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Con riferimento all'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Impresa si intende che i lavori siano svolti mediante personale dipendente dell'Impresa stessa (anche qualora assunto temporaneamente o acquisito presso agenzie interinali per la circostanza), nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo a freddo senza operatore.

I subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, ecc., rientrano nell'ambito dell'esecuzione in proprio da parte dell'Impresa, purché non comprendano prestazioni di mano d'opera da parte dei fornitori in cantiere, quali la posa in opera o l'installazione. Analogamente, rientrano nell'ambito dell'esecuzione in proprio da parte dell'Impresa eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che questo stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Impresa, fermo restando l'obbligo a suo carico di fornire al Consorzio le informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del Codice D.Lgs. 163/2006, nonché di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il che implica l'obbligo di produrre al Consorzio, a richiesta dello stesso, copia dei subcontratti stipulati, anche per estratto o dichiarazione sostitutiva, onde consentire al Consorzio di effettuare le verifiche di sua competenza, come disposto dal sopra citato art. 3 Legge 136/2010.

I subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, sono ammissibili:

- entro il limite del 30% dell'importo della categoria di lavori prevalente che forma oggetto dell'appalto;
- entro il medesimo limite del 30% dell'importo di ogni categoria di lavori scorporabili che, essendo riconducibili a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, sono di incidenza superiore

al 15% dell'importo totale d'appalto, divenendo così opere "super-specializzate" cui si applica l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

➤ per il 100% dell'importo di ogni categoria di lavori scorporabili che non sono riconducibili a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, oppure che lo sono, ma incidono sull'importo totale d'appalto in misura inferiore al 15%.

A seconda della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno suscettibili a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota di lavori subappaltabili del 30%.

In particolare, incidono sul limite del 30% e sono suscettibili a previa autorizzazione:

➤ i subappalti e i cottimi di lavori di qualsiasi importo, anche inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, indipendentemente dall'incidenza di quest'ultima sull'importo del subcontratto;

➤ i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, ossia i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non incidono sul limite del 30% e non sono suscettibili ad autorizzazione:

➤ i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo

con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;

➤ i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;

➤ i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Impresa appaltatrice, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. E' compito dell'Impresa informare compiutamente i subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Impresa resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'Impresa è responsabile in solido con i subcontraenti autorizzati dal Consorzio per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti, in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e assistenziale.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

Subcontratti suscettibili a previa autorizzazione

Qualora l'Impresa intenda avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 30 giorni prima il programmato inizio dei lavori da parte del subcontraente:

a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo della mano d'opera prestata in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto dell'istanza l'Impresa deve dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Impresa deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del candidato subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

b) In caso di subappalti o cottimi di lavori, se i lavori sono di importo superiore ad € 150.000 al netto di IVA: originale o copia conforme all'originale di attestazione SOA del candidato subcontraente, in corso di validità, riportante iscrizione nella categoria e classifica idonei ai lavori da sub affidare.

c) In ogni caso, dichiarazione sostitutiva o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l'insussistenza di stati di fallimento e simili,

nonché il nulla-osta antimafia.

d) Dichiarazioni del candidato subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal Consorzio, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di qualificazione.

e) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010; il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al subcontraente; in caso di contratto di subappalto (esclusi quindi i subcontratti di cottimo e i subcontratti similari), detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Impresa per le medesime lavorazioni; il subcontratto deve altresì prevedere che al subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte.

f) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC elaborato dal Consorzio. A questo riguardo, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è obbligo dell'Impresa verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio POS e al PSC.

g) Modulo GAP subappaltatori, se l'importo del subcontratto è superiore ad € 51.645, compilato e sottoscritto dal candidato subcontraente.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa. Detti termini possono quindi venire interrotti dalla comunicazione con cui il Consorzio, avendo ravvisato carenze nella documentazione prodot-

ta, ne richieda l'integrazione, nel qual caso i termini decorrono da quando giungono al Consorzio i documenti complementari richiesti. In caso di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000 il termine è ridotto a 15 giorni. Decorso il termine senza che il Consorzio si sia manifestato, l'autorizzazione si intende comunque concessa. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa è tenuta a riconoscere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché, con riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS21, dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Consorzio liquida direttamente ai subcontraenti autorizzati le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite. Le modalità di pagamento diretto ai subappaltatori sono più avanti definite, nella sezione riguardante i pagamenti.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subcontratto, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Impresa in relazione all'esecuzione di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione può comportare la risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Impresa, l'incameramento della cauzione, la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione

Qualora l'Impresa appaltatrice intenda avvalersi di subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima il programmato inizio delle attività da parte del subcontraente:

- a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo della mano d'opera prestata in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione l'Impresa deve dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
- b) Dichiarazione sostitutiva o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l'insussistenza di stati di fallimento e simili, nonché il nulla-osta antimafia.
- c) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC elaborato dal Consorzio. A questo riguardo, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è obbligo dell'Impresa verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio POS e al PSC.
- d) Modulo GAP subappaltatori, se l'importo del subcontratto è superiore ad € 51.645, compilato e sottoscritto dal candidato subcontraente.
- e) A richiesta del Consorzio, l'Impresa dovrà altresì produrre in copia, per estratto od anche in forma di dichiarazione sostitutiva, il subcontratto stipulato con il subcontraente, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Il Consorzio verificherà anche in tal caso l'ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare autorizzazione specifica. Qualora il subcontratto risulti inammissibile, sarà cura del Consorzio comunicarlo tempestivamente all'Impresa.

Le prestazioni subaffidate non possono comunque avere inizio in cantiere prima del ricevimento da parte del Consorzio della suddetta comunicazione, completa degli allegati descritti, né prima del benestare del Responsabile dei lavori e del Coordinatore dell'esecuzione, i quali, per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alla presenza in cantiere di una nuova impresa, effettueranno le opportune valutazioni in materia di sicurezza.

Il Consorzio liquida all'Impresa anche i corrispettivi spettanti ai subcontraenti non autorizzati. In tali casi non è dovuta da parte dell'Impresa la produzione al Consorzio delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

In relazione a tali subcontratti, il certificato di esecuzione lavori è rilasciato esclusivamente all'Impresa.

Manifestazione preliminare dell'intenzione dell'Impresa di avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha manifestato in sede di offerta, come dovuto ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 163/2206, l'intenzione di avvalersi in corso d'opera di subappalti, cottimi e subcontratti similari considerati subappalti, suscettibili di previa autorizzazione, entro i sopra richiamati limiti consentiti dalla legge, per l'esecuzione delle seguenti attività:

.....

.....

.....

Art. 14. - Avvalimento (se del caso)

In caso di avvalimento cui abbia eventualmente fatto ricorso l'Impresa fin dalla presentazione dell'offerta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 afferenti l'esecuzione del contratto.

In quanto pertinente con la fattispecie del rapporto di avvalimento instaurato tra Impresa appaltatrice ed Impresa ausiliaria, si applicano, in particolare, le seguenti prescrizioni.

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs 163/2006, Impresa appaltatrice ed Impresa ausiliaria sono responsabili in solido, nei confronti del Consorzio, in relazione alle prestazioni di contratto. Detta responsabilità solidale opera anche in relazione agli adempimenti che spettano all'Impresa ausiliaria in materia di sicurezza del lavoro e di trattamento retributivo, contributivo ed assicurativo del proprio personale dipendente.

Fatta salva la suddetta responsabilità solidale, resta inteso che nei confronti del Consorzio risponde direttamente soltanto l'Impresa appaltatrice, anche per eventuali inadempimenti dell'Impresa ausiliaria.

L'Impresa appaltatrice può stipulare con l'Impresa ausiliaria subcontratti, ai sensi e nei limiti delle prescrizioni sopra riportate in materia.

* * *

Sezione 4

VARIANTI - ADDIZIONI - DIMINUZIONI - NUOVI PREZZI

Art. 15. - Lavori in variante

In materia di eventuali lavori in variante rispetto alle previsioni di progetto si

applicano, in quanto compatibili, l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In generale, per variazione o variante si intende qualsiasi modifica apportata in corso d'opera ai lavori, alle forniture e alle prestazioni che formano oggetto dell'appalto, come risultano esattamente definite dal contratto, dai disegni di progetto e dal capitolato speciale.

Tali varianti possono riguardare indifferentemente uno o più degli aspetti che identificano i lavori di progetto, quali le misure, le forme, le modalità esecutive, le caratteristiche e i dosaggi dei materiali impiegati per realizzarle, le ubicazioni, le quantità di ogni singola lavorazione e/o fornitura prevista. Costituisce variante anche la realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita non prevista in progetto, come pure, viceversa, la mancata realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita prevista in progetto.

Le varianti non possono in ogni caso mutare essenzialmente la natura dei lavori ed opere in appalto e devono sempre essere pertinenti e coerenti con le finalità che caratterizzano il progetto.

Le varianti possono o meno comportare alterazioni dei prezzi unitari o a corpo di contratto o dell'importo totale di contratto.

Le varianti sono ammesse esclusivamente alle condizioni e nei limiti fissati dal sopra citato art. 132 del D.Lgs. 163/2006, con particolare riguardo alle varianti subordinate al sussistere delle circostanze di cui al comma 1.

Per le varianti di cui al citato comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 162, commi 4, 12 e 13, del D.P.R. 207/2010, e ferma restando la necessità di disporre dei necessari finanziamenti, non sussistono limiti di importo.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, non so-

no da considerare varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che la maggior spesa per eseguirli sia contenuta nel 10% dell'importo di contratto se si tratta di lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, oppure del 5% se si tratta di altri lavori, e purché sia possibile realizzare nell'ambito del contratto un'equivalente economia di spesa, in modo da restare entro l'importo originario di contratto. Ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell'importo totale del contratto e deve trovare copertura nell'ambito del finanziamento stanziato per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% del ribasso conseguito.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti, fatti salvi i sopra accennati interventi di cui può disporre autonomamente il Direttore dei lavori, spetta al Responsabile unico del procedimento.

Ad esclusione dei suddetti interventi di competenza del Direttore dei lavori, le varianti danno luogo ad apposita perizia, la quale, su proposta del Responsabile unico del procedimento, deve essere approvata dall'Amministrazione del Consorzio, nonché, se dovuto in relazione al caso specifico, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per mezzo degli Uffici del Provveditorato alle OO.PP. Emilia-Romagna Marche. Le istruttorie di elaborazione ed approvazione delle perizie di variante possono dar luogo alla sospensione dei lavori per giustificata causa.

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta

dall'Impresa se non espressamente ordinata dal Direttore dei lavori nelle forme previste dal D.P.R. 207/2010 e dal contratto. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all'Impresa al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, a cura e spese dell'Impresa, su indicazioni del Direttore dei lavori.

Art. 16. - Ordini di variante

L'Impresa deve eseguire le varianti disposte in corso d'opera dal Direttore dei lavori a condizione che siano ordinate nei modi appresso indicati.

Quanto agli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, il Direttore dei lavori potrà ordinarli a suo giudizio e discrezione, direttamente o mediante i propri assistenti, verbalmente o per iscritto, nei modi stabiliti dal contratto in materia di ordini del Direttore dei lavori, a cui si rimanda.

Quanto alle varianti di cui all'art. 132, comma 1, e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, esse non possono essere eseguite dall'Impresa se non espressamente ordinate dal Direttore dei lavori mediante regolare e formale ordine di servizio, sottoscritto dallo stesso e dal Responsabile unico del procedimento. In tali casi, un ordine di variante che non sia impartito con tali modalità è nullo e obbliga l'Impresa a non eseguirlo.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni non dà titolo al pagamento dei lavori eseguiti in variante e comporta la rimessa in pristino delle opere nella loro condizione originaria, a cura e spese dell'Impresa e secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

Art. 17. - Quinto d'obbligo - Equo compenso

In materia del c.d. "quinto d'obbligo" e di equo compenso, si applicano, in

quanto compatibili, gli artt. 161, commi 12, 13, 14, 15 16 e 17, e 162 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I gruppi di categorie omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, in cui sono distinti i lavori d'appalto, sono indicati nel capitolato speciale.

Durante il corso dei lavori, il Consorzio può ordinare all'Impresa l'esecuzione di lavori aggiuntivi, in variante rispetto alle previsioni di progetto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto, purché riconducibili alle fattispecie di variante di cui all'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, l'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

Nell'ipotesi in cui i sopra indicati lavori aggiuntivi superino il limite di un quinto dell'importo di contratto, si applica l'art. 161, comma 13, del D.P.R. 207/2010.

In caso di lavori aggiuntivi, l'Impresa ha diritto ad un equo compenso esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 161, commi 15, 16 e 17, del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, il Consorzio può ordinare all'Impresa l'esecuzione di lavori in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'Impresa a titolo di indennizzo.

Art. 18. - Varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Impresa

Ai sensi dell'art. 162, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D.P.R. 207/2010, l'Impresa ha facoltà di proporre varianti migliorative che comportino diminuzioni di lavori e

conseguenti economie. In tal caso, se accettate dal Consorzio, le economie conseguite verranno ripartite al 50% tra Consorzio e Impresa.

Art. 19. - Nuovi prezzi

Qualora, a giudizio del Direttore dei lavori, sia necessario eseguire un lavoro o un'opera non prevista in progetto, ovvero, benché prevista, risulti necessario eseguirla con materiali diversi per natura o dosaggi, o con dimensioni o caratteristiche o modalità esecutive comunque diverse da quelle di progetto, nel caso in cui tali variazioni non possano essere equamente compensate con i prezzi già stabiliti in contratto, si dà corso ad una rivalutazione analitica tecnico-economica dei lavori considerati e si provvede alla determinazione e all'adozione di nuovi prezzi nei modi previsti dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Eventuali variazioni riguardanti una lavorazione a corpo comportano la rivalutazione del corrispondente prezzo a corpo.

I nuovi prezzi possono essere sostitutivi e/o aggiuntivi rispetto ai prezzi di contratto.

La determinazione dei nuovi prezzi risulta da appositi verbali di concordamento messi a far parte della contabilità.

Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle previsioni di contratto, possono essere applicati, su proposta del Responsabile del procedimento, solo in seguito alla loro approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio e, ove dovuto, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per mezzo degli Uffici del Provveditorato alle OO.PP. Emilia-Romagna Marche.

Art. 20. - Adeguamento delle misure di sicurezza alle varianti

Le varianti in corso d'opera, a seconda della loro natura ed incidenza sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, possono comportare conseguenti adeguamenti del PSC e scostamenti, in aumento o difetto, degli oneri per la sicurezza, derivanti dall'adozione di misure di tutela originariamente non previste.

In tale eventualità, spetta al Coordinatore dell'esecuzione, con il benestare del Responsabile dei lavori, stabilire sia i nuovi prezzi specifici delle introdotte misure di tutela, sia il nuovo ammontare complessivo degli oneri per la sicurezza.

Il tutto verbalizzando le decisioni assunte e le motivazioni che le hanno determinate, nonché informandone compiutamente l'Impresa in sede di coordinamento con il Direttore di cantiere.

L'Impresa è obbligata a dare immediata esecuzione alle subentranti misure di tutela.

* * *

Sezione 5

CONDUZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 21. - Ordini di servizio

In materia di ordini di servizio, si applica, in quanto compatibile, l'art. 152 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

I formali ordini di servizio del Direttore dei lavori saranno redatti in duplice esemplare originale, di cui uno dovrà immediatamente essere restituito, debitamente sottoscritto dall'Impresa per ricevuta.

La notifica degli ordini di servizio del Direttore dei lavori potrà avvenire mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata indirizzata al domicilio

legale dell'Impresa, come anche in cantiere mediante consegna a mano al Direttore di cantiere, qualora questo sia ivi presente.

Art. 22. - Condotta dell'Impresa in cantiere

In materia di condotta dell'Impresa in cantiere, si applica, in quanto compatibile, l'art. 6 del Capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Impresa deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Impresa risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali subcontraenti.

Ad integrazione dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, resta inteso che costituisce legittima causa di allontanamento dal cantiere anche la palese inidoneità tecnico-professionale dei lavoratori.

L'Impresa deve favorire l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e, se del caso, di reciproca collaborazione con le diverse imprese o ditte artigiane che a qualunque titolo prendano parte all'esecuzione dei lavori, sia che si tratti di subcontraenti incaricati dalla stessa Impresa, sia che si tratti di ditte incaricate dal Consorzio ai fini dell'esecuzione di opere complementari, accessorie o specialistiche che esulano dall'oggetto del presente appalto.

Se necessario o funzionale al più celere e regolare svolgimento degli interventi, l'Impresa deve altresì consentire ad imprese o ditte incaricate dal Consorzio, anche a fronte di equo compenso, di utilizzare le proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc.

Art. 23. - Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori, per quanto compatibile, è tenuta ai sensi degli artt.

da 178 a 214 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In particolare, ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente o immediatamente a seguito del loro verificarsi, affinché l'Ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado controllare lo sviluppo dei lavori, di impartire tempestivamente le debite disposizioni e di rilasciare prontamente gli stati di avanzamento.

Ad integrazione della documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010, ai fini della contabilizzazione e liquidazione degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC ed effettivamente adottate dall'Impresa, il Coordinatore dell'esecuzione tiene un apposito libretto, analogo ai libretti delle misure tenuti dal Direttore dei lavori per i lavori a corpo e a misura.

La contabilità va sottoscritta per conto dell'Impresa:

- i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, il libretto delle misure di sicurezza, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e agli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti: dal Direttore di cantiere e dal Capo cantiere competente dei lavori specifici di cui si tratta;
- gli altri atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza dell'Impresa, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, il conto finale e i verbali e certificati di collaudo tecnico, ammini-

strativo e contabile: dal Legale Rappresentante dell'Impresa che ha sottoscritto il contratto, oppure, se persona diversa e qualora ne abbia ricevuto espresso mandato, dal Direttore di cantiere;

➤ le riserve: dal Legale Rappresentante dell'Impresa che ha sottoscritto il contratto, oppure, se persona diversa e qualora ne abbia ricevuto espresso mandato, dal Direttore di cantiere.

Qualora la persona che agisce per conto dell'Impresa si rifiuti di firmare i documenti contabili di sua competenza, il Direttore dei lavori ne fa specifico richiamo sui documenti stessi, ed i rilievi e le annotazioni fatte vengono considerate come definitivamente accettate ed obbligatorie per l'Impresa.

La contabilità va sottoscritta per conto del Consorzio:

➤ i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e agli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti: dal Direttore dei lavori e dal Direttore operativo competente dei lavori specifici di cui si tratta, con visto del Responsabile unico del procedimento;

➤ il libretto delle misure di sicurezza: dal Coordinatore dell'esecuzione, con visto del Direttore dei lavori e del Responsabile unico del procedimento, che è anche Responsabile dei lavori ai fini di sicurezza;

➤ gli altri atti di contabilità quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, gli stati di avanzamento, il certificato di ultimazione e il conto finale: dal Direttore dei

lavori, con visto del Responsabile unico del procedimento;

➤ i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale di sua competenza: dal Responsabile unico del procedimento;

➤ le controdeduzioni alle riserve: dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e, per le riserve apposte sul certificato di collaudo, dalla Commissione ministeriale di collaudo, per quanto di rispettiva competenza;

➤ i verbali e certificati di collaudo tecnico, amministrativo e contabile: dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e dalla Commissione ministeriale di collaudo, per quanto di rispettiva competenza.

Le sottoscrizioni degli atti di contabilità vanno sempre accompagnate dalla data.

Vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 97/E del 27 marzo 2002, i documenti contabili sono soggetti all'imposta di bollo:

➤ sin dall'origine, a spese dell'Impresa, con marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte: il contratto comprensivo degli allegati, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, i verbali di constatazione, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera, il certificato di ultimazione e il certificato di collaudo;

➤ solo in caso d'uso, se e quando presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione, a spese della parte che ne fa uso, con marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte: i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, il libretto delle misure di sicurezza, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento, i certificati di

pagamento, il conto finale e le relative relazioni di accompagnamento;

➤ solo in caso d'uso, se e quando presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione, a spese della parte che ne fa uso, con marca da bollo da € 1,81 ogni 4 facciate scritte o per ogni esemplare, in caso di elaborati grafici: il PSC e il POS, i computi metrici, le relazioni tecniche, le planimetrie e gli elaborati grafici.

Art. 24. - Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori

In materia di condizioni generali di accettazione dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti e di difetti di costruzione o funzionamento, fatto salvo quanto specificato e prescritto nel capitolato speciale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 167 del D.P.R. 207/2010, oltre agli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda.

* * *

Sezione 6

TEMPI E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

Il suddetto termine di ultimazione è inderogabile per l'Impresa e costituisce clausola essenziale del contratto.

In caso di ritardo dell'Impresa nell'ultimazione dei lavori o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Impresa stesso, che si protraggano ingiustificatamente per oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è giunta all'Impresa la contestazione degli addebiti da parte del Direttore dei lavori, si applicano i commi 4, 5

e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini della risoluzione in danno del contratto per colpa grave dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010, l'Impresa non ha diritto allo scioglimento dal contratto né ad alcuna indennità qualora, per qualsiasi causa non imputabile al Consorzio, i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sono previste le penali pecuniarie più avanti definite in apposito articolo, al quale si rimanda.

Art. 26. - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori

Cronoprogramma di progetto

Fa parte del progetto il cronoprogramma, che costituisce il piano schematico di avanzamento dei lavori d'appalto.

Il cronoprogramma, redatto in forma di diagramma, individua:

- gli stralci di lavori secondo criteri di omogeneità degli stessi, con particolare riguardo alle opere civili, distinte da quelle elettromeccaniche;
- l'ordine sequenziale secondo il quale dovranno essere eseguiti i singoli stralci, ed in particolare il coordinamento tra opere civili ed elettromeccaniche;
- i tempi entro i quali l'Impresa dovrà realizzare gli interventi;
- i costi di realizzazione dei lavori per ogni anno solare decorrente dalla data di consegna degli stessi, espresso in termini percentuali rispetto all'importo complessivo a base d'appalto.

Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle esigenze istituzionali del Consorzio, delle caratteristiche dei luoghi, della possibile organizzazione logistica di can-

tiere e, in particolare, della necessità di garantire, per quanto compatibile con l'esecuzione dei lavori, la continuità di erogazione di acqua nel periodo irriguo, nonché di altre circostanze ambientali specifiche che vincolano lo sviluppo esecutivo dei lavori, descritte in apposito articolo del capitolato speciale, al quale si rimanda.

Il cronoprogramma è stato elaborato ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40, comma 1, 43, comma 11, e 171, comma 12, del D.P.R. 207/2010, ai fini dell'eventuale determinazione del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'eventuale compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del D.Lgs. 163/2006, resta fermo, in via convenzionale, lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Nell'elaborazione del programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, l'Impresa deve comunque tenere conto del suddetto cronoprogramma, il quale, a parte le finalità di cui al citato art. 40 del D.P.R. 207/2010, costituisce anche elemento progettuale esecutivo definito dal Consorzio a garanzia della regolare e più razionale esecuzione dei lavori.

Cronoprogramma ai fini di sicurezza

Fa parte del PSC elaborato dal Consorzio un ulteriore cronoprogramma che, coerentemente con il cronoprogramma di cui al precedente paragrafo, individua le fasi e sottofasi di lavoro ai fini di sicurezza.

Nell'elaborazione del programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a

suo giudizio, l'Impresa deve comunque tenere conto anche di tale cronoprogramma, soprattutto preliminarmente alla stipulazione del contratto, nella fase di cooperazione e coordinamento condotta con il Coordinatore dell'esecuzione, in relazione alle sue eventuali proposte di modifica e/o integrazione al PSC elaborato dal Consorzio.

Programma esecutivo di dettaglio dell'Impresa

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della stipulazione del contratto l'Impresa deve presentare un programma esecutivo dei lavori di dettaglio, elaborato a suo giudizio, ma con i contenuti minimi e nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni specifiche indicati in apposito articolo del capitolato speciale, al quale si rimanda.

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell'Impresa, il suo programma esecutivo è comunque sottoposto all'accettazione del Direttore dei lavori, il quale ha facoltà di rifiutare soluzioni operative che possano pregiudicare la regolare esecuzione delle opere appaltate.

Il programma esecutivo così elaborato, sottoscritto dall'Impresa e vistato per accettazione dal Direttore dei lavori, costituisce obbligo contrattuale per l'Impresa, mentre non vincola il Consorzio.

A fronte di subentrate esigenze, l'Impresa conserva tuttavia la facoltà di apportare al suo programma esecutivo le più opportune variazioni, anche dovute, se del caso, alle intervenute sospensioni disposte dal Direttore dei lavori. In caso di modifiche, il nuovo programma esecutivo, sottoscritto dall'Impresa e vistato per accettazione dal Direttore dei lavori, verrà acquisito agli atti del Consorzio e diverrà impegnativo per l'Impresa.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha prodotto il sopra descritto

programma esecutivo di dettaglio, accettato dal Direttore dei lavori, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisito agli atti del Consorzio.

Art. 27. - Durata giornaliera dei lavori

In materia di durata giornaliera dei lavori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 27 del Capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

Detta norma si applica anche con riguardo ai giorni prefestivi e festivi.

Art. 28. - Consegna dei lavori

In materia di consegna dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153, 154, 155 e 157 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, dalla cui data decorrono i termini di ultimazione dei lavori.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna frazionata.

In materia di eventuale consegna ritardata dei lavori e di eventuale sospensione della consegna, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153 e 157 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'eventuale ritardata consegna per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal Responsabile unico del procedimento e non dà diritto all'Impresa di recedere dal contratto.

In tal caso, l'Impresa ha tuttavia facoltà di recedere dal contratto, se il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori, ma senza aver nulla a pretende-

re in merito alle spese sostenute o ai danni patiti per il ritardo.

In materia di eventuali differenze riscontrate all'atto della consegna tra lo stato effettivo dei luoghi ed i relativi elementi di progetto, si applica, in quanto compatibile, l'art. 155 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Art. 29. - Sospensioni e riprese dei lavori

In materia di eventuali sospensioni e riprese dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Art. 30. - Proroghe

In materia di eventuali proroghe concesse all'Impresa sul termine di ultimazione dei lavori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 159, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Impresa nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto elaborato dal Consorzio ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Impresa, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da rendere eccessivamente onerosa o da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Art. 31. - Ultimazione dei lavori

In materia di ultimazione dei lavori e relativa certificazione, si applica, in quanto compatibile, l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Dalla data del certificato di ultimazione decorrono i tempi per la redazione del conto finale e per gli altri adempimenti istruttori inerenti la conclusione dei

lavori, come più avanti specificato.

Spetta all'Impresa comunicare al Direttore dei lavori l'avvenuta ultimazione dei lavori.

In fase di accertamento dell'evenienza segnalata dall'Impresa, effettuato in contraddittorio, qualora il Direttore dei lavori ravvisi la mancata esecuzione di modesti interventi di completamento, che comunque non inficiano la piena funzionalità dell'opera, ne dà conto sul certificato, ordinando all'Impresa di portare a compimento anche tali interventi, entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni.

Nella suddetta ipotesi, qualora gli interventi marginali non eseguiti siano previsti in progetto e costituiscano onere contrattuale noto all'Impresa, il certificato è inefficace ai fini della dichiarazione di avvenuta ultimazione e divengono necessari un nuovo accertamento e la redazione di un ulteriore certificato, che dia conto dell'esecuzione degli interventi ordinati in sede di primo accertamento, e che fisserà l'effettiva data di ultimazione ai fini contrattuali, anche con riguardo, qualora vi sia stato ritardo nell'esecuzione dei lavori, all'applicazione delle penali pecuniarie previste per ritardo nell'ultimazione.

Diversamente, qualora gli interventi marginali non eseguiti vengano disposti dal Direttore dei lavori oltre le previsioni progettuali, il certificato è efficace ai fini della dichiarazione di avvenuta ultimazione, con particolare riguardo all'applicazione delle penali pecuniarie previste per ritardo nell'ultimazione, ma è inefficace ai fini del decorso dei tempi per la redazione del conto finale e gli altri adempimenti istruttori sopra richiamati. Anche in tale caso divengono necessari un nuovo accertamento e la redazione di un ulteriore certificato, che dia conto dell'esecuzione degli interventi ordinati in sede di primo accer-

tamento, ma che fisserà la data di ultimazione ai soli fini della redazione del conto finale e degli altri adempimenti istruttori conclusivi.

Art. 32. - Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Impresa è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuta alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Impresa.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Impresa, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte del Direttore dei lavori.

Ove l'Impresa non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Impresa.

Art. 33. - Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

Tenuto conto dell'imprescindibile esigenza di garantire la regolare e costante funzionalità delle opere e degli impianti di presidio idraulico, è facoltà del Consorzio prendere in uso provvisoria le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile unico del procedimento.

L'uso provvisorio da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

* * *

Sezione 7

DANNI - ASSICURAZIONI - GARANZIE

Art. 34. - Danni causati da forza maggiore

In materia di risarcimenti all'Impresa per danni causati da forza maggiore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 166 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Il risarcimento viene riconosciuto nella misura massima del 50% del valore dei danni subiti, come determinato dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 4 del citato art. 166.

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'Impresa entro il termine massimo di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del suo eventuale diritto al risarcimento.

Art. 35. - Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e R.C.T.

In materia di danni causati a terzi dall'Impresa e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 125 e 165 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisori idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Impresa risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Impresa se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di altri, e comunque a cura e spese dell'Impresa.

Per il risarcimento dei danni, l'Impresa è comunque tenuta ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non la esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Impresa deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, € 200.000 per le opere preesistenti, € 50.000 per costi di demolizione e sgombero ed € 500.000 per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i subcontraenti e i cottimisti impegnati nei lavori e le ditte che

operano in cantiere su incarico del Consorzio.

La polizza deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Impresa deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza assicurativa è stipulata dall'Impresa capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Impresa componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha stipulato la suddetta polizza assicurativa, rilasciata dalla Compagnia Agenzia , n. , decorrente dal , che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 36. - Cauzione definitiva

In materia di garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione definitiva sul contratto, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, comma 7, e 113 del D.Lgs. 163/2006 e gli art. 123, 127 e 235 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Impresa deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garan-

zia fideiussoria pari almeno al 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in relazione all'entità del ribasso offerto, che costituisce la cauzione definitiva sul contratto stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia è ridotta del 50% qualora all'Impresa sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Impresa deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Impresa.

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa, verificatosi e rilevatosi in corso d'opera o a lavori ultimati o in sede di collaudo.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia per quanto non abbia po-

tuto rivalersi direttamente sull'Impresa mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Ad iniziativa dell'Impresa, la garanzia è progressivamente svincolabile in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo del 75% dell'importo originariamente garantito. Gli svincoli parziali progressivi non necessitano di approvazione da parte del Consorzio. Ogni svincolo progressivo intercorso dovrà tuttavia essere tempestivamente notificato al Consorzio. Al termine dei lavori ed in seguito al conto finale, a fronte dell'esecuzione e della contabilizzazione del 100% dei lavori di contratto, residuerà quindi il 25% dell'importo della cauzione originariamente garantito, che sarà definitivamente svincolato all'emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è prestata dall'Impresa capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Impresa componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha stipulato la suddetta cauzione mediante garanzia fideiussoria assicurativa, dell'importo di € , rilasciata dalla Compagnia Agenzia , n. , decorrente dal , che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 37. - Fideiussione a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera

Al fine di garantire la difformità e i vizi dell'opera a seguito del collaudo, l'Impresa, prima di poter riscuotere la rata di saldo, deve rilasciare apposita fideiussione.

A questo riguardo:

- viste le disposizioni in materia di fideiussione a garanzia della rata di saldo, di cui all'art. 141, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 124, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - considerato che tale garanzia è espressamente volta a garantire i rischi di difformità e vizi dell'opera, eventualmente riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo e fino alla sua definitività, ossia nei 2 anni successivi alla data di emissione del certificato;
 - tenuto conto che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
 - visto che il presente contratto prevede che con l'ultimo acconto, successivo all'ultimazione, vengano liquidati tutti i lavori eseguiti;
 - considerato quindi che la rata di saldo è costituita unicamente dalla ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori, la quale, a parte il constatarne l'insufficienza ai fini di garantire le difformità e vizi dell'opera, non può, per la sua finalità specifica, essere destinata a scopi diversi;
- con la sottoscrizione del presente le parti convengono che la suddetta garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata ai fini della liquidazione della rata di saldo, ma non sarà calcolata sull'importo di detta rata, ed ammonterà, a titolo forfetario onnicomprensivo, non riducibile del 50% in ragione del possesso da parte dell'Impresa di certificazione di qualità, nel 5% (cinque per cen-

to) dell'importo del conto finale.

Il Fideiussore deve essere un Istituto bancario o una Compagnia assicurativa o un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La garanzia deve essere rilasciata espressamente al fine di garantire le difformità e vizi dell'opera e deve avere durata di 2 anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio, l'Impresa deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è prestata dall'Impresa capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Impresa componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

* * *

Sezione 8

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 38. - Oneri a carico dell'Impresa compresi nei prezzi d'appalto

In materia di oneri diretti e indiretti a carico dell'Impresa compresi nei prezzi d'appalto, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 8 del Capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda, oltre a quanto appresso specificato.

I prezzi unitari per lavori a misura e i prezzi a corpo per lavori a corpo, come determinati dall'Impresa in ragione del ribasso proposto in sede di offerta, sono comprensivi di tutte i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera, i trasporti, i noleggi, le eventuali opere provvisorie, gli oneri diretti e indiretti, le spese generali e l'utile dell'Impresa che concorrono nell'insieme alla perfetta e compiuta realizzazione dell'opera o della parte di essa a cui si riferisce il prezzo, in conformità a tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, nel capitolato speciale d'appalto e/o comunque ascrivibili, per effetto di leggi e regolamenti, all'opera realizzata, che dovrà essere eseguita in base alle migliori e più moderne tecnologie di settore, ad esclusione soltanto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

Oltre a quanto sopra indicato e a quanto specificato in altri articoli del contratto e del capitolato speciale, è a totale ed esclusivo carico dell'Impresa quanto segue.

- a) Le spese di autenticazione notarile delle firme, di bollo e registrazione del contratto, oltre alle spese per eventuali copie autentiche dello stesso.
- b) Le spese di bollo relative alla contabilità. In particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Impresa, a richiesta del Consorzio, secondo necessità.
- c) Assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsa-

bilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati.

d) Dotare il Direttore di cantiere e i Capi cantiere di telefono cellulare, per le comunicazioni con la direzione dei lavori.

e) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere all'impianto in cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, dotati di recapito telefonico fisso e fax; ovvero reperire e rendere disponibili locali esistenti in prossimità del cantiere.

f) Predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Consorzio, del Ministero per le Politiche Agricole e dell'Impresa e quant'altro indicato dal Direttore dei lavori.

g) Provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

h) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla costituzione in cantiere di inghiaamenti, vie di transito, aree di deposito e di sosta, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

i) Dotare il cantiere, se necessario, degli allacciamenti di acqua ed energia elettrica, stipulando i relativi contratti di utenza con le competenti aziende erogatrici.

j) Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzio-

ne ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardevole.

k) Provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modinature e alle casserature di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto.

l) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti planoaltimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori.

m) Provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il Direttore dei lavori e/o la Commissione ministeriale di collaudo ritengano opportuno effettuare in sito o presso laboratori abilitati e riconosciuti.

n) Ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, tutti i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto.

o) In quanto opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, spostare in altra area di cantiere ed opportunamente accatastare o disporre i materiali di scarto risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni e disfacimenti di opere ed impianti che il Consorzio abbia interesse a reimpiegare.

p) Conferire presso discariche autorizzate i rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori, di cui produttore è l'Impresa, secondo le vigenti disposizioni in materia ambientale.

q) In quanto opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori.

r) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla realizzazione di opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.

s) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere a tutti gli interventi provvisori, alle eventuali istruttorie di autorizzazione e al pagamento delle eventuali spese: per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private necessarie per le installazioni di cantiere; per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.

t) Provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoria, materiale

residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 39. - Determinazione dei corrispettivi

Determinazione del corrispettivo per lavori a misura

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, il cui corrispettivo è determinato a misura, sono puntualmente definiti, descritti e quantificati nel computo metrico estimativo, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, ai quali si rimanda, oltre ai lavori, maggiori o minori per quantità o diversi per qualità, che il Direttore dei lavori potrà disporre in variante durante il corso del contratto, nei limiti e secondo le modalità fissate dal contratto.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, i lavori a misura vengono registrati in contabilità in base alle quantità di lavori e/o forniture e/o prestazioni effettivamente eseguiti, come rilevati in contraddittorio, anche per partite in conto provvisorie. Le quantità sono determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, secondo quanto previsto in proposito dal capitolato speciale d'appalto.

Determinazione del corrispettivo per lavori a corpo

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, il cui corrispettivo è determinato a corpo, sono pure puntualmente definiti, descritti e quantificati nel computo metrico estimativo, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, ai quali si rimanda.

In particolare, si dà atto che l'insieme dei lavori a corpo è disaggregato in articoli di lavori e forniture che, nei rispettivi sotto-insiemi, espletano una determinata funzione, il cui corrispettivo è stabilito a corpo.

L'Impresa ha commisurato il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo a suo rischio e giudizio, avendo verificato il progetto prima della formulazione dell'offerta, sulla base dei suddetti elaborati progettuali e dei riscontri effettuati sui luoghi interessati dai lavori.

Se prodotto in sede di offerta dall'Impresa a titolo di modifica e/o integrazione dei lavori a corpo di progetto, e se approvato dal Direttore dei lavori prima della stipulazione del contratto, concorre inoltre a definire i lavori a corpo l'elaborato "Variazioni su lavori e forniture a corpo", redatto dall'Impresa ed allegato al presente contratto, onde farne parte integrante.

Il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo è prestabilito e convenuto a forfait e, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è fisso ed invariabile, non potendo essere modificato sulla base della verifica delle quantità e qualità delle prestazioni effettuate in corso d'opera.

Il Direttore dei Lavori effettua tuttavia, in contraddittorio con l'Impresa, ogni opportuno riscontro sulle quantità e qualità delle prestazioni effettuate al fine di accertarne la conformità a quanto contrattualmente previsto.

I lavori a corpo vengono registrati in contabilità in base ai singoli articoli di lavori e forniture a corpo effettivamente eseguiti, in tutto o in loro parte percentuale forfetaria, come convenuto in contraddittorio.

Oneri per la sicurezza

Le somme spettanti all'Impresa per la sicurezza sono progressivamente accreditate congiuntamente ai pagamenti per i lavori eseguiti, in base alle misure di prevenzione effettivamente adottate e registrate dal Coordinatore dell'esecuzione su apposito libretto, ai prezzi di cui alla stima analitica che fa parte del PSC.

Qualora venga adottata una misura di prevenzione in tutto o in parte diversa da quelle previste nel PSC, per la quale non sia presente in stima il relativo prezzo, il Coordinatore dell'esecuzione ne stabilisce il nuovo prezzo, integrando la stima originaria.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, in relazione ai subappalti e ai subcontratti considerati subappalti, e quindi suscettibili di previa autorizzazione da parte del Consorzio, l'Impresa è tenuta a riconoscere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati. Alla liquidazione di detti oneri provvede direttamente il Consorzio, congiuntamente alla liquidazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore.

Eventuali interventi extracontrattuali in economia

Possono essere affidati all'Impresa, eseguiti in economia e compensati a consuntivo eventuali lavori, forniture, trasporti e noli di attrezzature e mezzi d'opera non previsti in contratto, che dovessero risultare necessari od opportuni per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero per il completamento dell'opera e/o la sua migliore funzionalità, consistenti in interventi di cui può disporre autonomamente il Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, di carattere estemporaneo, di limitato impegno tecnico e modesta rilevanza economica, per i quali il contratto non preveda i relativi prezzi, né per i quali si addivenga, in ragione della scarsa incidenza dell'intervento sul contratto, alla formazione di nuovi prezzi ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 163 del D.P.R. 207/2010. Le somme necessarie per l'esecuzione di tali interventi devono essere reperite in contratto, grazie a minori spese disposte dal Direttore dei lavori.

Tali interventi, purché aventi i caratteri sopra descritti, possono altresì essere eseguiti in economia anche qualora comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, ma in tal caso previa approvazione di apposita perizia di variante e conseguente stipulazione con l'Impresa di atto di sottomissine o aggiuntivo.

Detti interventi in economia, ai sensi degli artt. 179 e 187, comma 2, del D.P.R. 207/2010, e considerato che tra i prezzi di contratto non sono presenti prezzi per la sola fornitura di materiali, sono compensati secondo i seguenti criteri e modalità.

Le forniture di materiali, prefabbricati e componenti vengono compensate in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezziario della CCIAA di Ferrara, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'impresa in misura del 23%. Ai prezzi così calcolati va applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni di mano d'opera comune, qualificata e specializzata, così come i trasporti e i noli di attrezzature e mezzi, vengono compensati sulla base delle tariffe nette in vigore al momento dell'esecuzione, desunte dal prezziario della CCIAA di Ferrara. A dette tariffe si applica una maggiorazione per spese generali e dell'utile d'impresa in misura del 23%, e in tal caso il ribasso offerto in sede di gara si applica soltanto alle spese generali e all'utile d'impresa.

Qualora il prezziario della CCIAA di Ferrara non riporti i prezzi e le tariffe di quanto occorre, i prezzi netti, cui applicare maggiorazioni e ribasso come sopra descritto, si desumono dal mercato.

Le prestazioni professionali che l'Impresa fornisce per l'esecuzione degli interventi in economia sono considerate compensate nell'ambito delle spese

generali.

I compensi per tali lavori vengono corrisposti alle scadenze fissate per il pagamento dei lavori di contratto, in base al periodo in cui sono stati eseguiti, previa la loro registrazione contabile su apposite liste settimanali, compilate ai sensi dell'art. 187 del D.P.R. 207/2010, e nel cui contesto va evidenziato come si sono determinati i prezzi e le tariffe applicati.

La ritenuta dello 0,5% prevista per i pagamenti in acconto si applica anche agli interventi in economia.

Art. 40. - Penalità pecuniarie per ritardi

In materia di penali, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 133, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e l'art. 145 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ai sensi delle suddette prescrizioni, in relazione al termine di l'ultimazione, è stabilita per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Impresa, una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo di contratto.

La suddetta previsione sanzionatoria non è in ogni caso limitativa della facoltà del Consorzio di proporre eccezione di inadempimento, da intendere come integra e non soggetta a limitazioni.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre detto limite, il Responsabile del Procedimento promuove la risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Impresa.

Le penali vengono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale, anche qualora l'Impresa respinga in tutto o in parte l'addebito delle responsabilità ad essa imputate, ferma restando la sua facoltà di apporre riserve.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali, ai sensi dell'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Art. 41. - Premio di accelerazione

Il premio di accelerazione di cui all'art. 145, comma 9, del D.P.R. 207/2010, non è previsto.

Art. 42. - Anticipazione sul contratto

Ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non viene concessa alcuna anticipazione sull'importo di contratto.

Art. 43. - Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Ove ne ricorrano le circostanze, al contratto si applicano il prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, nonché le compensazioni derivanti dalle variazioni dei prezzi all'origine dei singoli materiali da costruzione, ai sensi del citato art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, ai quali si rimanda.

Come già sopra precisato, ai suddetti fini fa fede, in via convenzionale, lo sviluppo dei lavori risultante dal cronoprogramma di progetto elaborato dal Consorzio ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare riguardo nelle circostanze previste dagli artt. 43, comma 11, e 171, comma 12, del D.P.R. 207/2010, ossia quando i ritardi siano imputabili all'Impresa.

Art. 44. - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti dell'Impresa a terzi aventi titolo è ammessa esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Il Consorzio ha facoltà di opporsi e rifiutare la cessione qualora ravvisi che

questa pregiudicherebbe l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.

Art. 45. - Pagamenti in acconto

In materia di pagamento di acconti in corso d'opera all'Impresa, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 141, 143, 180, 194 e 195 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Impresa ha diritto ad acconti in corso d'opera, le cui causali ed il cui ammontare sono definiti mediante la redazione da parte del Direttore dei lavori di appositi stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il suo credito, maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunge un importo, al lordo delle trattenute previste dal contratto ed esclusa l'IVA, almeno pari al 10 % dell'importo di contratto.

Potranno essere liquidati acconti di importo inferiore al suddetto 10 %:

- in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per responsabilità non imputabili all'Impresa, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di sospensione;
- in relazione all'ultimo acconto, successivo all'ultimazione dei lavori e relativo al conto finale, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di ultimazione.

Sul pagamento dell'ultimo acconto relativo al conto finale sono detratte, se ed in quanto ne ricorra il caso, le penali pecuniarie per ritardi come previste in contratto.

L'evenienza della raggiunta maturazione di un credito liquidabile spetta, eventualmente anche su segnalazione dell'Impresa, al Direttore dei lavori, il quale, effettuati i debiti accertamenti, deve rilasciare lo stato di avanzamento quanto più tempestivamente possibile.

Ai fini della determinazione del credito dell'Impresa, il Direttore dei lavori tiene conto:

- dei lavori di contratto eseguiti, sia a corpo, sia a misura, nonché degli ulteriori o diversi lavori, a corpo o a misura, ordinati dal Direttore dei lavori nei limiti consentiti e nelle forme contrattualmente previste, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori, a norma dell'art. 141, comma 1, del D.P.R. 207/2010, devono risultare eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal Coordinatore dell'esecuzione;
- se del caso, della metà del valore delle provviste di materiali e delle apparecchiature che fanno parte dei lavori a corpo o a misura, consegnate a pie' d'opera e non ancora impiegate, posate od installate, a norma dell'art. 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, purché ritenute idonee all'impiego ed accettate dal Direttore dei lavori;
- se del caso, degli interventi extracontrattuali in economia ordinati dal Direttore dei lavori, come da risultanze delle rispettive liste settimanali.

I lavori possono essere registrati per partite provvisorie in acconto, fatto salva la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi.

Su ciascun pagamento in acconto ne viene trattenuto lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia del rispetto degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi dell'Impresa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. I pagamenti in acconto vengono corrisposti a condizione che dai DURC preli-

minarmente ed appositamente acquisiti d'ufficio dal Direttore dei lavori, relativi all'Impresa, ai subappaltatori autorizzati, all'impresa ausiliaria in caso di avvalimento e, qualora l'Impresa sia un consorzio, all'Impresa consorziata esecutrice, risulti che gli stessi sono in regola con i versamenti dovuti. In caso di irregolarità contributiva, il pagamento è sospeso e viene dato corso ad all'istruttoria prevista dal contratto.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 al lordo di IVA, il Consorzio lo segnala ad Equitalia S.p.A., ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione. Qualora Equitalia S.p.A. vanti crediti nei confronti dell'Impresa, il Consorzio effettua il pagamento all'Impresa al netto delle somme da questo dovute ad Equitalia S.p.A..

Prima dell'emissione della fattura, l'Impresa deve concordare con il Direttore dei lavori l'esatta esposizione delle varie voci di credito. Su ogni fattura vanno indicati CUP e CIG relativi ai lavori in oggetto.

Le fatture non possono essere emesse in data antecedente a quella dei rispettivi certificati di pagamento.

Come già accennato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché, con riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS21, dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Consorzio liquida direttamente ai subcontraenti autorizzati le somme loro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine, all'atto della liquidazione degli acconti, l'Impresa appaltatrice deve comunicare al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali subcontraenti autorizzati e per quale rispettivi impor-

ti, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%. Al Consorzio devono essere trasmesse sia la fattura dell'Impresa, intestata al Consorzio, per l'importo totale dell'acconto, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia le fatture dei subcontraenti, intestate all'Impresa, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente effettuate, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture vanno riportati CUP e CIG riferiti all'appalto.

Anche le fatture dei subcontraenti autorizzati non possono essere emesse in data antecedente a quella dei rispettivi certificati di pagamento.

Art. 46. - Modalità e termini di pagamento

I pagamenti all'Impresa e ai subcontraenti autorizzati vengono disposti dal Responsabile unico del procedimento, mediante emissione dei relativi certificati di pagamento.

Il certificato di pagamento, accompagnato dalle fatture e dalla documentazione che costituisce il titolo di spesa, viene quindi destinato all'Ufficio Ragioneria del Consorzio, che predispone apposito mandato e lo inoltra alla tesoreria consorziale Cassa di Risparmio di Ferrara.

A norma dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari, indicando il CUP e il CIG relativi ai lavori in oggetto, sui conti correnti dedicati dell'Impresa e dei subcontraenti autorizzati.

Ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010:

➤ i certificati di pagamento relativi agli acconti in corso d'opera, compreso l'ultimo, vengono emessi nel termine di 45 giorni decorrenti dalle date di e-

missione dei rispettivi stati di avanzamento e del conto finale sottoscritto dall'Impresa, che certificano l'avvenuta maturazione dei crediti;

- il certificato di pagamento relativo alla liquidazione della rata di saldo viene emesso nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo;
- i mandati di pagamento vengono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dalle date di emissione dei rispettivi certificati di pagamento.

Art. 47. - Interessi per ritardati pagamenti

In materia di interessi per eventuali ritardati pagamenti da parte del Consorzio, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Art. 48. - Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP - CIG

L'Impresa è obbligata ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della medesima legge, oltre alla risoluzione in danno del presente contratto.

Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto.

In particolare, l'Impresa deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Consorzio, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario.

L'Impresa, con possibilità di verifica da parte del Consorzio, è altresì obbliga-

to ad inserire nei subcontratti stipulati in forma scritta con terzi, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola analoga alla presente, riportante espressamente la pena della risoluzione del subcontratto in caso di inadempimento.

Il CUP codice unico di progetto relativo ai lavori in oggetto è il seguente:

.....

Il CIG codice identificativo gara relativo ai lavori in oggetto è il seguente:

.....

L'Impresa deve riportare i sopra indicati codici su tutta la documentazione contabile inerente i lavori in oggetto, con particolare riguardo alle fatture verso il Consorzio e ai bonifici di pagamento verso i propri subcontraenti.

Ciò premesso, si dà atto che l'Impresa ha compilato e sottoscritto il "modulo tracciabilità" appositamente predisposto dal Consorzio, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, col quale ha indicato gli estremi del conto corrente dedicato, ad essa intestato, sul quale chiede che le vengano versati i bonifici, oltre alle persone delegate ad operarvi.

Resta inteso che, al fine dei pagamenti diretti ai subcontraenti autorizzati, andranno prodotti al Consorzio altrettanti rispettivi moduli, da parte degli stessi subcontraenti, per tramite dell'Impresa.

Art. 49. - Proprietà di oggetti trovati

In materia di oggetti eventualmente trovati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale D.M. 144/2000, al quale si rimanda.

Art. 50. - Proprietà e gestione di materiali di risulta

In materia di materiali di scarto risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni e disfacimenti di opere ed impianti, si applica, in quanto compatibile, l'art. 36 del Capitolato generale D.M. 144/2000, al quale si rimanda, salve le eccezioni appresso descritte.

Detti materiali:

- se destinati al reimpiego in cantiere, ovvero, su indicazione del Direttore dei lavori, presso altri siti di cui il Consorzio ha la disponibilità giuridica, sono e restano di proprietà del Consorzio, anche agli effetti della vigente normativa in materia ambientale;
- se destinati al trasporto a rifiuto, divengono di proprietà dell'Impresa, anche agli effetti della vigente normativa in materia ambientale.

Per lo spostamento ed accumulo dei materiali entro l'area di cantiere non spetta all'Impresa alcun compenso, in quanto tale onere è già compreso nel prezzo d'appalto.

Per il trasporto presso altri siti del Consorzio, se non già compreso nei prezzi di contratto, spetta all'Impresa il relativo compenso, determinato in economia a norma di contratto, commisurato al tempo impiegato dai mezzi di trasporto per l'effettuazione del servizio.

Per il trasporto a rifiuto, se non già compreso nei prezzi di contratto, spetta all'Impresa il relativo compenso, determinato in economia a norma di contratto, commisurato al tempo impiegato dai mezzi di trasporto per l'effettuazione del servizio, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per il conferimento in discarica.

* * *

Sezione 9

CONTO FINALE - COLLAUDO - LIQUIDAZIONE DEL SALDO

Art. 51. - Conto finale

In materia di conto finale dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Entro 45 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione il Direttore dei lavori predispone ed emette il conto finale dei lavori, completo della documentazione prevista e della relativa relazione, mettendoli a disposizione del Responsabile unico del procedimento.

Entro i 30 giorni successivi, il Responsabile unico del procedimento esamina i documenti acquisiti, effettua i riscontri che ritiene opportuni, vista il conto finale ed invita l'Impresa a prenderne visione, a verificarne i contenuti e a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Impresa può avanzare e/o confermare riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 201, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Impresa non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non avanzando o non confermando riserve nei modi previsti, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Impresa.

Firmato il conto finale dall'Impresa, o scaduto il termine sopra indicato, il Responsabile unico del procedimento, entro i successivi 60 giorni, redige una sua relazione finale riservata ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010, accompagnata dai documenti previsti dal medesimo art. 202, nonché da quelli previsti dal successivo art. 217, mettendo il tutto a disposizione della Commissione di collaudo ministeriale.

Art. 52. - Atti successivi all'ultimazione dei lavori

Ai fini della liquidazione del conto finale, della redazione della relazione del

Direttore dei lavori sul conto finale, della relazione riservata del Responsabile unico del procedimento e del collaudo dei lavori, a seguito dell'ultimazione dei lavori:

- il Direttore dei lavori acquisisce i DURC riferiti all'Impresa e alle eventuali altre imprese esecutrici imprese che hanno preso parte alla fase dei lavori intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento dei lavori e il conto finale;
- il Responsabile unico del procedimento informa INPS, INAIL e Cassa Edile dell'avvenuta ultimazione dei lavori, nonché della somma trattenuta dal Consorzio a titolo di garanzia, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
- il Responsabile unico del procedimento provvede a dare pubblico avviso ai creditori nelle forme prescritte dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Art. 53. - Collaudo

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. da 215 a 238 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori in oggetto vengono collaudati entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione da una apposita Commissione, designata dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed incaricata dal Consorzio.

Ferma restando la facoltà della Commissione di collaudo di disporre di tutte le prove, le verifiche e le campionature che ritiene opportune, le risultanze delle prove, verifiche e campionature effettuate, verbalizzate, documentate e raccolte dal Direttore dei lavori durante il corso dei lavori, hanno effetto anche ai fini del collaudo.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Impresa.

L'emissione del certificato di collaudo costituisce titolo per lo svincolo della

garanzia fideiussoria costituente la cauzione, nonché delle garanzie assicurative sulle opere e sulla responsabilità civile dell'Impresa.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Impresa, che deve firmarlo nel termine di 20 giorni, ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, nei modi previsti dall'art. 233, comma 2, del D.P.R. 207/2010, pena la loro inaccogliibilità.

Il certificato di collaudo viene sottoposto all'approvazione del Comitato Amministrativo del Consorzio entro 60 giorni dal ricevimento. La Deliberazione di approvazione viene trasmessa all'Impresa.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il collaudo ha carattere di provvisorietà e diviene definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione del relativo certificato, e si intende tacitamente approvato, ancorché la suddetta Deliberazione di approvazione non sia intervenuta.

Art. 54. - Liquidazione della rata di saldo - Garanzia biennale dell'opera a seguito del collaudo

In materia di liquidazione della rata di saldo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 141, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 124, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La rata di saldo viene corrisposta entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo ed in base ai suoi esiti, subordinatamente al rilascio da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera, nella misura del 5% del conto finale, come contrattualmente convenuto.

Si dà atto, che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione

dei lavori e la rata di saldo, salvo eccezioni, è di norma costituita unicamente dalla ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

A norma dell'art. 141, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa risponde della difformità e dei vizi dell'opera riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo, fino a che questo non sia divenuto definitivo, ossia per i 2 anni successivi all'emissione del certificato di collaudo.

Riscontrati la difformità o i vizi dell'opera nel suddetto periodo, il Consorzio lo notificherà immediatamente all'Impresa, affinché questa provveda, nei modi indicati dal Consorzio, entro il termine assegnato e sue spese, a conformare l'opera alle prescrizioni di contratto o a riparare i vizi, i guasti e i malfunzionamenti dell'opera non riconducibili al semplice uso della stessa.

Ove non provveda l'Impresa a sua cura e spese, nei modi e termini stabiliti, potrà provvedere d'ufficio il Consorzio, escutendo la sopra citata garanzia fideiussoria e fatto salvo, comunque, il risarcimento integrale del danno subito a termini di legge.

* * *

Sezione 10

CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 55. - Contestazioni

In materia di eventuali contestazioni tra Consorzio e Impresa risolvibili dal Responsabile unico del procedimento, inerenti la corretta interpretazione del capitolato speciale d'appalto e/o comunque aspetti tecnici che possono influire

re sull'esecuzione dei lavori, le quali sono avanzabili indifferentemente dall'una o dall'altra parte, a seconda di chi ne abbia motivo ed interesse, si applica, in quanto compatibile, l'art. 164 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Eventuali contestazioni avanzate o condotte in modi e termini diversi da quelli sopra richiamati non hanno effetto sul contratto.

Art. 56. - Riserve dell'Impresa

In materia di riserve dell'Impresa si applicano l'art. 240-bis del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In particolare, l'Impresa si dichiara edotta delle circostanze di forma che, a prescindere dalle ragioni di merito, se non puntualmente rispettate fanno decadere le riserve dell'Impresa ed ogni sua domanda di maggiori compensi.

Le domande già oggetto di riserva non possono essere riproposte per importi maggiori di quelli inizialmente indicati.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo del contratto.

Anche quando abbia opposto riserve, l'Impresa resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Impresa,

e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 57. - Transazione

In materia di transazione, si applica, in quanto compatibile, l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Nelle more dell'esito del procedimento transattivo, l'Impresa resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Impresa, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 58. - Accordo bonario

In materia di accordo bonario si applica, in quanto compatibile, l'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Nelle more dell'esito del procedimento amministrativo di accordo bonario, l'Impresa resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Impresa, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 59. - Arbitrato - Clausola compromissoria

N.B.: Il testo del presente articolo è in corso di riscrittura, onde conformarlo alle prescrizioni di accompagnamento al voto del CTA e al comma 1 dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della Legge 190/2012.

~~A titolo di clausola compromissoria convenuta tra le parti, le stesse rinunciano alla possibilità di ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, per le quali non si sia giunti a soluzione mediante transazione o accordo bonario.~~

~~Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, il Consorzio ha resa nota nel bando di gara la presenza in contratto della suddetta clausola compromissoria, che opera a condizione che l'Impresa, venuto a conoscenza dell'aggiudicazione a suo favore dei lavori, non l'abbia riusata comunicandolo per iscritto al Consorzio entro i successivi 20 giorni. Se pervenuta, tale comunicazione è allegata al contratto.~~

~~Qualora l'Impresa abbia riusato la clausola compromissoria, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, per le quali non si sia giunti a soluzione mediante transazione o accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi degli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006, ai quali si rimanda.~~

~~Nelle more dell'esito arbitrale, l'Impresa resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Impresa, e co-~~

~~munque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.~~

Art. 60. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, si applica l'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Art. 61. - Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa

In materia di risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Impresa, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 146 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione in danno del contratto, a seguito della formale messa in mora dell'Impresa:

- il ritardo dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- il ritardo dell'Impresa nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, come, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto con-

trattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del Direttore dei lavori; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del Direttore dei lavori in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;

- l'affidamento in subappalto o cottimo di lavori in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Impresa, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Impresa sia un'impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso subcontraenti.

Art. 62. - Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto

In materia di provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Impresa, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006, e l'art. 146, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Art. 63. - Controversie giudiziali

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Ferrara.

* * *

Sezione 11

ALLEGATI AL CONTRATTO

Art. 64. - Allegati al contratto

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

Costituiscono parte integrante del contratto, visto anche l'art. 137 del D.P.R. 207/2010, gli atti e documenti appresso elencati, in parte Conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente allegati.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio, riportanti la data odierna e sottoscritti dalle parti:

- il cronoprogramma dei lavori elaborato dal Consorzio;
- il programma esecutivo di dettaglio dei lavori elaborato dall'Impresa, accettato dal Direttore dei lavori;
- i disegni, i computi metrici e gli ulteriori elaborati di progetto;
- il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) predisposto dal Consorzio e il POS (piano operativo di sicurezza) predisposto dall'Impresa, visti dal Coordinatore dell'esecuzione;
- la garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione sul contratto;
- la polizza assicurativa a garanzia dell'opera eseguita e per RCT/O;
- il "modulo tracciabilità";
- la comunicazione sulla composizione societaria dell'Impresa ai sensi del D.P.C.M. 187/1991.
- la comunicazione di ricazione della clausola compromissoria relativa all'arbitrato. (eventuale, qualora l'Impresa ricusi la clausola compromissoria relativa all'arbitrato)

Materialmente qui uniti:

- A. il capitolato speciale d'appalto;
- B. il computo metrico estimativo;
- C. l'offerta di ribasso dell'Impresa;
- D. l'elaborato "Variazioni su lavori e forniture a corpo", prodotto dall'Impresa

a corredo dell'offerta; (eventuale, se prodotto dall'Impresa a corredo dell'offerta, in relazione ai lavori a corpo)

E. il mandato conferito al Direttore di cantiere, controfirmato per accettazione dallo stesso; (eventuale, qualora il ruolo di Direttore di cantiere non sia esercitato da un Legale Rappresentante o Procuratore dell'Impresa)

F. copia autentica della procura; (eventuale, nel caso il contratto venga sottoscritto per conto dell'Impresa da un suo procuratore)

G. copia autentica dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo. (eventuale, nel caso l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo)

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. 145/2000, in quanto applicabile e non sostituito dal D.P.R. 207/2010, nonché, anche se non espressamente citati, i provvedimenti legislativi e regolamentari sopra richiamati, in quanto applicabili all'appalto, in materia di esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, oltre a quanto dispone in generale il Codice Civile, nelle parti non trattate dalla suddetta disciplina specifica e dal contratto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del contratto stesso e dei suoi allegati come sopra definiti, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto:

per il Consorzio

il Presidente

(Dott. Franco Dalle Vacche)

.....

per l'Impresa

il Legale Rappresentante

(.....)

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile,
l'Impresa accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli
artt.

il Legale Rappresentante

(.....)

.....

(segue autenticazione notarile delle firme)